Giurisprudenza Casa familiare

Nozione

Tribunale di Palermo 21 marzo 2017 - Pres. Di Terresene - Est. Ciardo

Non costituisce casa coniugale, suscettibile di attribuzione a titolo di godimento a vantaggio del coniuge non proprietario, il box auto situato all'interno del complesso condominiale che appartiene in via esclusiva al coniuge proprietario e che dovrà rimanere nella sua esclusiva disponibilità.

| ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI | |
|--------------------------------|---|
| Conforme | App. Bari 15 luglio 2013. |
| Difforme | Cass. 28 dicembre 2011, n. 29468; Cass. 13 novembre 2009, n. 24104; Trib. Taranto 6 ottobre 2016; Trib. Catanzaro 14 luglio 2014; Trib. Bologna 10 aprile 2006; App. Roma 30 novembre 2005. |

Il Tribunale

Omissis

Deve essere integralmente richiamata la sentenza non definitiva n. 1399/2015 emessa in data 24.2.2015 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.

G. con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, a controparte, ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con A. in data 28.12.1991: che venisse determinata la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie S. e C. nate dalla predetta unione con il resistente, nella misura non inferiore ad Euro 750,00 stante le loro accresciute esigenze derivanti dal raggiungimento della maggiore età e dall'iscrizione a corsi di studi universitari; che venisse alla medesima assegnata la casa coniugale unitamente al box di pertinenza dell'appartamento, pur di proprietà esclusiva del marito.

Omissis

La ricorrente ha reiterato la domanda volta ad ottenere l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'ex coniuge già alla medesima assegnata in sede di separazione, stante la sua convivenza con le figlie allora minorenni.

La domanda deve essere accolta. Risulta, invero, che le figlie S. e C. oggi rispettivamente di anni 23 e 20, seppur abbiano raggiunto la maggiore età sono entrambe iscritte all'università, come allegato e non contestato e come emerge dalla documentazione relativa alle spese straordinarie versata in atti da entrambe le parti. La loro condizione di non autosufficienza economica rende fondato il diritto alla salvaguardia dell'habitat familiare ove le medesime sono nate e cresciute, oggetto di specifica tutela attraverso, appunto, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale al coniuge con le stesse convivente. Ora, deve premettersi che, la c.d. "casa coniugale" è stata definita quale "ambiente domestico" costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole (Corte Cost. sentenza n. 308/2008). Sicché, trattandosi di tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, tale interesse è dotato di copertura costituzionale (v. artt. 29, 30 e 31 Cost.), e solo ciò fonda una (temporanea) "funzionalizzazione" dell'istituto della proprietà immobiliare alle esigenze di crescita e sviluppo dei figli, potendo così essere la "casa familiare" assegnata al genitore con cui convivono i figli.

Ne discende, dunque, che l'assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, essendo finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, non può essere disposta a favore di uno dei coniugi in assenza di prole (nemmeno a titolo di componente degli assegni rispettivamente previsti dall'art. 156 c. c. e dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole). In questi termini si è da sempre pronunciata la cristallizzata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 12 aprile 2011, n. 8361; Cass. 5 settembre 2008, n. 22394).

Per ciò che in questa sede rileva, deve osservarsi che - sia in sede di separazione che di divorzio - gli artt. 337 sexies c.c. e 6, comma 6, L. n. 898 del 1970 - consentono al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. Tale "ratio" protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile, invece, in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso i quali non sussiste, invero, proprio in ragione della loro acquisita autonomia ed indipendenza economica, esigenza alcuna di speciale protezione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 15367/ 2015; 5857/2002; 25010/2007; 21334/2013). Devesi - per il vero - considerare, in proposito, che l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario risponde all'esigenza di tutela degli interessi dei figli, con particolare riferimento alla conservazione del loro "habitat" domestico inteso come centro della vita e degli affetti dei medesimi, con la conseguenza che detta assegnazione non ha più ragion d'essere soltanto se, per vicende sopravvenute, la casa non sia più idonea a svolgere tale essenziale funzione (Cass. n. 6706/2000).

Ne consegue che, nella specie, permangono i presupposti per confermare il provvedimento di assegnazione della casa coniugale a favore di (...), genitore con il quale allo stato convivono le figlie studentesse universitarie.

Di contro, condividendo sul punto quanto statuito con la sentenza di separazione, non costituisce "casa coniugale" nel senso dianzi precisato, suscettibile di attribuzione a titolo di godimento a vantaggio del coniuge non proprietario, il box auto situato all'interno del complesso condominiale che si appartiene in via esclusiva ad A. e che dovrà rimanere nella sua esclusiva disponibilità. *Omissis*.

La casa familiare e la determinazione dei suoi confini

di Giulia Castellani (*)

La pronuncia del Tribunale di Palermo si avvale della nozione di casa familiare, intesa quale *habitat* domestico, funzionale al soddisfacimento delle esigenze di crescita dei figli e di sviluppo della loro personalità. Questa definizione "funzionale" della casa familiare è la necessaria premessa per individuare l'immobile da fare oggetto dell'assegnazione e se vi possono esservi ricompresi gli arredi e le pertinenze.

La pronuncia del Tribunale

La decisione in commento viene emessa a conclusione di un giudizio contenzioso di divorzio, instaurato dalla moglie che domandava - come già in sede di separazione - le venisse assegnata la casa familiare, unitamente al relativo box auto pertinenziale (entrambi di proprietà esclusiva del marito). La donna precisava di vivere con le due figlie, nate dall'unione matrimoniale, ormai maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti (1). Per contro, il marito chiedeva la revoca dell'assegnazione della casa familiare, invocando la sopravvenuta maggiore età delle figlie e il peggioramento delle proprie condizioni economiche.

Il Tribunale, dopo aver pronunciato il divorzio con sentenza non definitiva, accoglie la domanda di assegnazione della casa familiare, evidenziando come la condizione di non autosufficienza economica in cui versavano le figlie giustificasse il loro diritto alla conservazione dell'habitat familiare in cui erano nate e cresciute.

Il Tribunale si richiama alla definizione di "casa familiare", offerta dalla Corte Costituzionale, quale "ambiente domestico", costituente un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole (2). La "casa" viene così "funzionalizzata" alla tutela dei figli e del loro interesse a permanere nel proprio "focolare domestico" (3), una tutela, evidenzia il Tribunale richiamandosi agli artt. 29, 30 e 31 Cost., che gode di copertura costituzionale essendo strumento di protezione dell'interesse della prole.

Învece, per quanto riguarda il box auto di pertinenza della casa coniugale, situato nel medesimo complesso condominiale e di esclusiva proprietà del marito, il Tribunale ritiene che lo stesso debba rimanere nella piena disponibilità del marito (e non possa quindi essere assegnato all'ormai ex moglie di quest'ultimo). Per giustificare siffatta conclusione, il giudicante si limita ad affermare come tale pertinenza non possa essere fatta rientrare nella nozione di casa familiare.

^(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un $\it referee$.

⁽¹⁾ In presenza di figli, minorenni o maggiorenni ancora non autosufficienti, si preferisce impiegare l'espressione "casa familiare", anziché "casa coniugale". Questo per il fatto che la destinazione della casa a residenza della famiglia non solo perdura fino a quando sussiste il nucleo familiare, ma persiste nella sua eventuale disgregazione, quando essa sia oggetto del provvedimento di assegnazione. Con riferimento a tale terminologia, Di Majo, Doveri di contribuzione e regime dei beni nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1981, 349 ss.; Coccia, La "casa familiare": qualificazione giuridica e "diritti" del coniuge, in Dir. fam. e pers., 1985, 722 ss. In una prospettiva comparatistica, Cubeddu, La casa familiare, Milano, 2005, 35 ss., dove si esamina il diverso impiego del vocabolo "familiare" ovvero "coniugale",

riferito all'abitazione adibita a residenza familiare, nell'ambito dell'esperienza europea.

⁽²⁾ Corte cost. 30 luglio 2008, n. 308 in *Corr. giur.*, 2008, 587 ss., con nota di Quadri. La Corte, con tale sentenza, dichiara infondata la censura avanzata contro la regola per cui l'assegnazione viene meno in maniera automatica nel caso l'assegnatario non vi abiti più stabilmente, conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio, senza subordinare l'effetto ablativo alla valutazione dell'interesse dei figli minori.

⁽³⁾ Il Tribunale esclude che la casa familiare possa venire assegnata a uno dei genitori, in assenza di figli o in presenza di figli maggiorenni economicamente autosufficienti (quantunque conviventi con uno dei genitori), poiché, in entrambe le ipotesi, mancano quelle esigenze di tutela, finalizzate all'interesse della prole, che caratterizzano l'istituto.